

Un dossier Uni sulle procedure di certificazione della legge 4/2013

# Riconoscimenti a metà

## Solo un'associazione su due nel registro Mise

DI GABRIELE VENTURA

Un'associazione non regolamentata su due passa l'esame per iscriversi al registro del ministero dello sviluppo economico. A oltre tre anni e mezzo dall'entrata in vigore della legge n. 4/2013, infatti, ben 270 sigle hanno presentato al Mise la dichiarazione necessaria per essere inserite negli elenchi delle associazioni che rilasciano l'attestato di qualità o tra quelle che non lo rilasciano. Di queste, ne sono state inserite 125, con la stragrande maggioranza che rilascia ai propri iscritti qualche forma di attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati, e una piccola parte non interessata a tale facoltà. Delle rimanenti, 25 sono state respinte con varie motivazioni, spesso collegate al carattere dell'attività esercitata, mentre oltre 120 associazioni sono ancora in corso di esame, con un notevole sforzo di lavoro da

parte dell'ufficio ministeriale e una serie di problematiche giuridiche non ancora risolte. È il quadro che emerge da un'analisi svolta da Emilio Rossillo, membro Uni/Ct 6 Aprn, ministero dello sviluppo economico all'interno del «Dossier tratto da U&C n. 8 - Settembre 2016», dedicato al tema della attività profes-



sionali non regolamentate.

In particolare, le problematiche normative riguardano la definizione di professioni che rientrano all'interno della legge n. 4/2013: ovvero quelle esercitate abitualmente e prevalentemente mediante

lavoro intellettuale che non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, con esclusione delle professioni sanitarie e delle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Il problema è che l'individuazione delle attività di riferimento e delle loro possibili regolamentazioni richiede spesso il coinvolgimento di altri attori istituzionali, come il ministero della salute. Finora, lo Sviluppo economico ha considerato assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali con requisiti obbligatori e una pubblica

autorità che ne controlla la presenza in capo ai soggetti che esercitano l'attività professionale. Se invece non è prevista una autorità pubblica che controlli il rispetto dei requisiti, l'orientamento è ritenere che sussistano gli

estremi per l'applicazione della legge n. 4/2013, purché i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla normativa.

Inoltre, il report denuncia il fiorire di associazioni di dubbia validità che rilasciano attestati di qualità «improbabili all'insaputa del ministero dello sviluppo economico». In questo senso, la difesa delle associazioni dovrebbe andare nella direzione dello sviluppo della certificazione di qualità dei professionisti basata sulle norme tecniche elaborate da Uni, con il contributo degli operatori, dei consumatori e delle amministrazioni, e rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati da Accredia. In generale, negli oltre tre anni di applicazione della legge n. 4/2013, secondo gli addetti ai lavori, si sono consolidati gli schemi di certificazione e la convivenza e collaborazione tra la normazione cogente e quella volontaria

## COMMERCIALISTI

### Consiglieri dell'Ordine rieleleggibili

DI GABRIELE VENTURA

È rieleggibile il consigliere dell'Ordine dei commercialisti che ha ricoperto la carica per meno della metà della durata del mandato. Lo ha precisato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel pronto ordini 232/2016 pubblicato il 5 settembre scorso in risposta a un quesito del Consiglio dell'ordine di Vallo della Lucania. Inoltre, il limite di due mandati vale solo per cariche dello stesso rango: chi ha svolto il ruolo di consigliere due volte, infatti, può essere eletto presidente dell'Ordine per ulteriori due mandati. Nel dettaglio, il quesito riguarda la possibilità, per un consigliere dell'ordine attualmente in carica che ha espletato solo 13 mesi di mandato nel corso del primo periodo transitorio, di essere nuovamente eleggibile per il mandato 2017-2020. Secondo quanto stabilito dall'ordinamento professionale, precisa il Cndcec, esiste un mandato unitario della durata quadriennale ancorché nello stesso periodo si possano succedere più consigli dell'ordine. Occorre quindi stabilire quale sia il limite temporale di assunzione della carica che consente di ritenere assolto un intero mandato, e in questo senso il pronto ordini fa riferimento all'art. 51 del dlgs n. 267/2000, che consente di ritenere ammissibile un terzo mandato consecutivo qualora uno dei due precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà della durata del mandato. Inoltre, il Cndcec sottolinea di aver posto al ministero della giustizia un quesito con il quale si è chiesto se la preclusione di cui al comma 9 dell'art. 9 del dlgs 139/05, in ordine al numero di mandati consecutivi, operi a prescindere dalla carica di fatto ricoperta. Oppure consente a chi ha rivestito la carica di consigliere per due volte di essere eletto per ulteriori due mandati in qualità di presidente. Il ministero si è espresso confermando l'orientamento del Cndcec riguardo al limite dei due mandati da far valere esclusivamente all'interno della stessa carica.

## BREVI

**Il Tar Lazio ha accolto, con ordinanza n. 04963/2016, il ricorso dell'Associazione nazionale commercialisti per la sospensione del provvedimento con il quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro aveva negato l'accREDITAMENTO dell'Associazione per lo svolgimento di attività formativa nei confronti degli iscritti all'Ordine dei consulenti lavoro, ai fini della formazione professionale continua. Gli atti impugnati dall'Anc dovranno ora essere oggetto di riesame in conformità alle motivazioni adottate dal Tar.**

**Scade il 30 settembre il termine per il pagamento all'Inpgi dei contributi minimi per il 2016, dovuti dai giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell'anno abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma. Lo ricorda lo stesso Istituto con la circolare n. 6 del 5 settembre 2016. L'importo dovuto è di 290,42 euro, comprensivo di contributo soggettivo, integrativo e di maternità. Il contributo minimo è ridotto della metà per gli iscritti con meno di cinque anni di anzianità professionale.**



in collaborazione con



La Tua Azienda, se collaborasse con una Startup, potrebbe incrementare i propri ricavi, crescere nelle competenze e migliorare la propria immagine e il posizionamento.

VUOI SAPERE COME FARE?

PARTECIPA AL

# GIOIN

Gasparini Italian Open Innovation Network

L'INTERNET DELLE COSE

Mercoledì 28 settembre 2016 - dalle 13:00 alle 18:00 presso Palazzo Caracciolo - Via Carbonara 112, Napoli

Sponsored by



Partner



GIOIN È LA CASA DELL'INNOVAZIONE

Scrivi a: gioin@digitalmagics.com

Il grande evento di networking coinvolgerà importanti personalità nazionali e internazionali del digitale, imprenditori under 40, economisti, sociologi, scienziati, startupper nazionali e di fama mondiale, che hanno raggiunto il successo creando innovazione di valore. Il primo importante incontro destinato a diventare il punto di riferimento per immergersi nell'Open Innovation Made in Italy.

GIOIN è un progetto ideato da Digital Magics Spa in collaborazione con MF Milano Finanza